


Focus Team Corporate Compliance & InvestigationsFocus Team Public International Law & Economic Diplomacy

5 Maggio 2026

Focus Team Corporate
Compliance & Investigations**Team Leader**Alessandro De Nicolaalessandro.denicola@belex.com

Tel. +39-02-771131

Focus Team Public International
Law & Economic Diplomacy**Team Leader**Angelino Alfanoangelino.alfano@belex.com

Tel. +39-02-771131

Il 20° “pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia**1. Introduzione**

Il 23 aprile 2026, l'Unione europea (“UE”) ha nuovamente irrigidito la linea sanzionatoria nei confronti della Russia e della Bielorussia, adottando un nuovo “pacchetto” di sanzioni, il ventesimo dall'*escalation* nel conflitto russo-ucraino di inizio 2022.

Le misure adottate rappresentano un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio già in vigore e sono state introdotte mediante i seguenti regolamenti:

- i. Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“**Regolamento 833**”), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- ii. Regolamento (UE) 2026/511 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 (“**Regolamento 269**”), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
- iii. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che attua il Regolamento 269 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
- iv. Regolamento (UE) 2026/513 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il Regolamento (UE) 765/2006 (“**Regolamento 765**”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina; e
- v. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che attua l'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, del Regolamento 765, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

**Autori**

Vincenzo Dell'Osso
vincenzo.delosso@belex.com
Tel. +39-02-771131

Riccardo Caselle
riccardo.caselle@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elettra Gaspari
elettra.gaspari@belex.com
Tel. +39-02-771131

Elena Carrara
elena.carrara@belex.com
Tel. +39-02-77113

Eleonora Zelano
eleonora.zelano@belex.com
Tel. +39-02-77113

Il pacchetto si caratterizza per un significativo ampliamento delle misure restrittive, sia sul piano soggettivo – con l'estensione delle liste di congelamento e la designazione di nuove entità coinvolte nell'elusione delle sanzioni – sia sul piano settoriale, con interventi mirati in relazione ai settori dell'energia, del trasporto marittimo, dei servizi finanziari e delle crypto-attività. Particolare rilievo assumono le nuove disposizioni a tutela della proprietà intellettuale dei soggetti unionali, il rafforzamento degli strumenti di tutela giurisdizionale e l'estensione delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

2. I contenuti principali del 20° pacchetto relativo alla Russia

Il nuovo pacchetto include, tra le altre, le seguenti misure:

- **estensione delle misure soggettive di congelamento dei beni e di divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche**, di cui al Regolamento 269, mediante l'inclusione di ulteriori 37 persone fisiche e 80 entità responsabili di azioni che minacciano e compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Allegato I del Regolamento 269);
- **modifica dei criteri di designazione dei soggetti sanzionati**, attraverso un'estensione del criterio riferito al comparto marittimo. La modifica prevede la possibilità di inserire nell'elenco persone fisiche o giuridiche, nonché entità o organismi, che detengono, esercitano controllo o gestiscono imbarcazioni coinvolte nel trasporto di petrolio russo attraverso pratiche irregolari e rischiose. Sono inoltre ricompresi anche i soggetti che forniscono assistenza materiale, tecnica o finanziaria a tali attività;
- **altre misure di carattere soggettivo**, che ampliano l'Allegato IV del Regolamento 833, che contiene l'elenco dei soggetti verso i quali vengono restrizioni rafforzate al divieto di fornitura di beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie di cui all'Allegato VII, con l'aggiunta di 60 entità, tra cui entità di paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, comprese quelle coinvolte nell'elusione delle restrizioni all'esportazione relative a macchine utensili CNC, microelettronica, componenti di *unmanned aerial vehicle*, apparecchiature marittime e componenti di veicoli e macchinari;
- **altre misure di carattere soggettivo**, che ampliano l'Allegato XIV del Regolamento 833, mediante l'inserimento di ulteriori 20 enti creditizi;
- **aggiornamento dell'Allegato XLIV del Regolamento 833**, in cui sono listate le banche non russe che utilizzano il sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia, con le quali è vietato compiere operazioni, mediante l'inserimento della Yelo Bank (Azerbaijani) con decorrenza dal 14 maggio 2026;

- **inserimento della Repubblica del Kirghizistan nell'elenco dei paesi che permettono riesportazioni elusive**, di cui all'Allegato XXXIII del Regolamento 833, vietando la vendita e esportazione in tale paese di centri di lavorazioni per metalli (NC 8457 10) e apparecchi per la ricezione/trasmissione di dati (NC 8517 62); si tratta del primo utilizzo che il Consiglio fa di questo strumento di pressione su paesi terzi, in quanto tale elenco era vuoto prima della modifica in esame;
- **inserimento del Liechtenstein nella lista dei paesi *partner***, di cui all'Allegato LI del Regolamento 833;
- **estensione della possibilità di autorizzazione in deroga per lo svincolo o la messa a disposizione** di fondi o risorse economiche congelati ai sensi del Regolamento 269, ai casi in cui tali fondi o risono siano: (i) necessari per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziati dallo stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia; o (ii) necessari per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia;
- **estensione della possibilità di autorizzazione in deroga per lo svincolo o la messa a disposizione** di fondi o risorse economiche congelati ai sensi del Regolamento 269, per il pagamento delle spese di un arbitrato, quando: (i) esiste una decisione arbitrale emessa dopo l'inserimento in elenco del soggetto sanzionato e (ii) l'arbitrato è stato avviato da tale soggetto designato; l'autorizzazione è però strettamente limitata ai costi del procedimento e non può coprire, finché le sanzioni sono in vigore, capitale, risarcimenti, interessi o altre pretese sostanziali, oltre a richiedere che la controparte che sopporta le spese non sia sanzionata né collegata a soggetti sanzionati né sia russa o stabilita in Russia o soggetta alle misure del Regolamento 833;
- **estensione dei divieti di esportazione in Russia**, ampliando l'elenco dei beni listati nel Regolamento 833, in particolare (i) all'Allegato VII (includendo vetreria da laboratorio, lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, e materiale energetico) e (ii) all'Allegato XXIII (includendo nuovi beni che rafforzano le capacità industriali russe, quali, tra gli altri, composti organici, prodotti chimici, gomma, articoli in acciaio e per la lavorazione dei metalli. Per tali nuove categorie di beni è prevista una *grandfathering clause* – ovvero una clausola transitoria che consente l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori). Sono inoltre stati introdotti ulteriori ipotesi di possibilità di autorizzazione in deroga per i beni di cui all'Allegato XXIII (ad esempio le finestre);
- **estensione del divieto di transito attraverso la Russia**, ampliando l'elenco della lista dei beni soggetti a tale divieto, di cui all'Allegato XXXVII;

- **deroga ai divieti relativi alle importazioni** attraverso l'ampliamento dell'elenco dei beni di cui all'Allegato XXI del Regolamento 833 onde includere nuove materie prime critiche, metalli (tra cui rame raffinato, leghe di rame, nichel, molibdeno e cobalto), minerali, rottami di acciaio, prodotti chimici. Per tali nuove categorie di beni è prevista una *grandfathering clause* per un'ampia gamma di materie prime critiche, metalli e minerali, che consente l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori (per i beni quali rame raffinato e le leghe di rame il periodo transitorio è esteso fino al 25 gennaio 2027);
- **estensione dei divieti relativi a petrolio greggio e prodotti petroliferi**, mediante l'introduzione di due novità principali legate all'importazione di greggio e prodotti petroliferi di origine russa: (i) a decorrere dal 1° gennaio 2027, i divieti si applicano anche al condensato di gas naturale (codice NC 2709 00 10) proveniente da impianti di produzione di GNL; e (ii) il meccanismo del *price cap* è riformulato: il Consiglio, su proposta congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione, deciderà sull'applicazione dell'eccezione, nel quadro del coordinamento in sede di G7 e della coalizione per il tetto sui prezzi;
- **introduzione di un contingente annuo per l'importazione di ammoniaca dalla Russia**, prevedendo che il divieto di importazione, acquisto, trasporto e assistenza tecnica o finanziaria di cui all'articolo 3 *decies* del Regolamento 833 non si applichi a 688.000 tonnellate metriche/anno di ammoniaca (codice NC 2814) proveniente dalla Russia, per ciascun periodo compreso tra il **24 aprile di un anno e il 23 aprile dell'anno successivo**;
- **modifiche ai divieti relativi a beni e tecnologie a duplice uso**, mediante la riformulazione degli articoli 2 e 2 *bis* del Regolamento 833, che vietano l'esportazione verso la Russia di, rispettivamente, (i) beni e tecnologie a duplice uso; e (ii) beni e tecnologie idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico russo (di cui all'Allegato VII). La modifica riformula l'ambito di applicazione di talune autorizzazioni in deroga, prevedendo che l'autorizzazione possa essere rilasciata nel caso in cui i beni a duplice uso o i beni di cui all'Allegato VII siano destinati alla garanzia della cybersicurezza di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia di proprietà o sotto il controllo (esclusivo o congiunto) di soggetti dell'Unione. Inoltre, in entrambi gli articoli è aggiornato il criterio relativo al "settore dell'energia": in linea generale, le autorità competenti non rilasciano autorizzazioni qualora la fornitura sia destinata a tale settore, salvo che ricorra, oltre alle specifiche eccezioni già previste, l'eccezione prevista dall'articolo 3 *duodecies*, paragrafo 4 *bis*¹, del Regolamento 833;

¹ Il quale prevede deroghe ai divieti di vendita, fornitura, trasferimento o all'esportazione di alcuni beni e tecnologie qualora questi sia destinati per un uso non militare e per utenti finali non militari, a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

- **ampliamento del divieto di radiodiffusione**, mediante l'estensione del divieto di diffusione e distribuzione di contenuti delle entità elencate nell'Allegato XV² anche ai contenuti *online* diffusi da c.d. "entità speculari", ossia soggetti che replicano l'attività delle entità già vietate, purché ricorrano due dei seguenti criteri: (i) sostanziale identità di contenuti e *feed*; (ii) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; (iii) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; (iv) reindirizzamento o migrazione dell'utente; e (v) continuità dell'infrastruttura tecnica;
- **aggiornamento dell'elenco dei porti/strutture collegati all'elusione del tetto al prezzo del petrolio russo**, mediante l'inserimento di Murmansk e Tuapse (Russia) e del terminale petrolifero di Karimun (Indonesia);
- **rafforzamento degli obblighi di tracciabilità dei diamanti**, mediante l'introduzione dell'obbligo di presentare prove basate sulla tracciabilità anche per i diamanti lucidati (codice NC 7102 39 00), anche se lucidati in Paesi terzi, attraverso una dichiarazione di *due diligence* in cui sia confermato che i diamanti non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia. Tale obbligo si aggiunge a quello già vigente dal 1° marzo 2025 per i diamanti grezzi e semi-lavorati (codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00), per cui resta l'obbligo di sottoposizione a verifica presso l'autorità competente, con presentazione di un certificato di origine mineraria;
- **introduzione di obblighi di *due diligence* rafforzata nella vendita o nel trasferimento di navi cisterna** adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, con divieto di vendita o trasferimento a soggetti in Russia o per uso in Russia e, per le vendite verso Paesi terzi, obblighi proporzionati di valutazione e documentazione dei rischi di successivo ritrasferimento o utilizzo in Russia, nonché obblighi di notifica alle autorità competenti e di inserimento di clausole contrattuali che vietino la rivendita o il trasferimento della nave a soggetti russi o per un uso in Russia, con obbligo di estensione di tali clausole nelle cessioni successive (*pass-on clauses*);

² Divieto previsto dall'Articolo 2 *septies* del Regolamento 833.

- **divieto di prestazione di servizi dei terminali GNL**, introdotto dal novello articolo 3 *novodecies ter* del Regolamento 833, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sia vietata la prestazione – anche indiretta - di servizi dei terminali GNL³ a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia, nonché a persone giuridiche stabilite nell'UE di proprietà per oltre il 50% o controllate – anche indirettamente - da un cittadino russo o da persona giuridica russa. A decorrere dalla medesima data, è altresì vietato mantenere in essere contratti aventi ad oggetto i predetti servizi vietati;
- **deroga per il riciclaggio delle navi della c.d. “flotta ombra”**, con l'aggiornamento dell'Allegato XLII del Regolamento 833, mediante l'inserimento di 46 nuove navi (e la soppressione di 11 voci). È, inoltre, introdotta una deroga ai divieti applicabili alle navi inserite nell'elenco, per cui le autorità competenti possono autorizzare lo svolgimento di operazioni altrimenti vietate, a condizione che la nave sia destinata a essere riciclata e che l'operazione sia necessaria affinché la nave proceda verso l'impianto di riciclaggio o per i relativi pagamenti;
- **divieto relativo a navi rompighiaccio e metaniere**, introdotto dal novello articolo 3 *vicies bis* del Regolamento 833, che vieta la fornitura, anche indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio (codice NC *ex* 8906 90) e metaniere (codice NC *ex* 8901 20), qualora tali navi siano immatricolate sotto bandiera russa, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da persona fisica o giuridica russa, o operino in Russia o siano destinate a un uso in Russia. Per le navi rompighiaccio, il divieto si applica dal 23 aprile 2026, senza alcun differimento. Per le metaniere, il divieto si applica: (i) a decorrere dal 25 aprile 2026 per le metaniere immatricolate sotto bandiera russa, certificate dal registro navale russo o possedute/gestite da soggetti russi; e (ii) a decorrere dal 1° gennaio 2027 per le metaniere, diverse da quelle di cui al punto (i), che operano in Russia o per un uso in Russia. Sono previste eccezioni limitate all'applicazione del divieto;

³ La definizione di “servizi dei terminali GNL” è stata introdotta all'articolo 1, lettera *z-duodecies*, secondo cui rientrano in tale nozione “servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l'invio, l'ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto”.

- **modifiche al divieto relativo ai beni e alle tecnologie** che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, di cui all'articolo 4 del Regolamento 833, con l'introduzione di nuove eccezioni per l'analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina, nonché per determinati beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 *ter* dell'articolo 3 *duodecies*⁴ ove destinati a usi non militari o utenti finali non militari in casi di emergenza sanitaria, tutela della salute, sicurezza o ambiente, catastrofi naturali, ovvero previa autorizzazione per usi medici, farmaceutici, umanitari, nucleari civili, specifici obblighi di manutenzione e produzione di beni in titanio per l'industria aeronautica;
- **estensione e ricollocazione del divieto relativo a taluni beni destinati al settore energetico**, mediante abrogazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e soppressione dell'Allegato II del Regolamento 833. I beni precedentemente elencati in tale allegato sono ora assoggettati al nuovo articolo 3 *duodecies*, paragrafo 1 *ter*, con divieto di trasferire diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o diritti di accesso o riutilizzo relativi ai beni e alle tecnologie interessati;
- **estensione del divieto di effettuare operazioni** con persone giuridiche stabilite al di fuori dell'UE che non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento⁵, che consentono l'esecuzione di operazioni internazionali, anche per il tramite di pagamenti da conti in Paesi diversi dalla Russia, mediante *netting*, compensazione, riconciliazione o regolamento, in modo tale da vanificare gli obiettivi delle misure restrittive imposte dai Regolamenti 833 e 269. Il divieto si estende altresì alle persone giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione dei soggetti sopra menzionati, nonché ai prestatori di servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che operano come loro entità speculari o subentranti e a entità che offrono servizi equivalenti⁶;
- **introduzione di una nuova eccezione al divieto di effettuare operazioni** con porti e le chiuse elencati nell'Allegato XLVII, parti A e C⁷, ai sensi della quale tale divieto non si applica alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell'Allegato XLVII nella misura in cui siano necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7202 12 10 e 7224 90;

⁴ Elencati nell'Allegato XXXVII del Regolamento 833.

⁵ Elencati nell'Allegato XLV, parte D del Regolamento 833.

⁶ Ai sensi del novello paragrafo 2 *ter* dell'articolo 5 *quinquies*, un servizio abilitante equivalente è un servizio offerto da un'entità che non è né un ente creditizio né un ente finanziario né un prestatore di servizi per le cripto attività o di pagamento, rivolto a clienti russi con l'intento dichiarato di consentire operazioni transfrontaliere (anche tramite pagamenti da conti in Paesi diversi dalla Russia, *netting*, compensazione, riconciliazione o regolamento) e che non esclude alcuna delle operazioni vietate dai Regolamenti 833 e 269.

⁷ La parte A dell'allegato XLVII elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell'allegato XLVII elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati.

- **introduzione del divieto di effettuare operazioni con entità beneficiarie della c.d. “gestione temporanea”.** In particolare, il nuovo articolo 5 *bis decies* del Regolamento 833 vieta le operazioni con persone giuridiche elencate nel nuovo Allegato LIV che abbiano tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da decisioni emanate ai sensi del decreto presidenziale russo n. 302/2023 e successive modifiche o della legge federale n. 470-FZ/2023 (ossia le misure russe sulla “gestione temporanea” di beni e partecipazioni di soggetti esteri), ovvero della normativa russa collegata o equivalente⁸;
- **introduzione del divieto di effettuare operazioni con soggetti⁹ che tentino di ottenere, al di fuori dell’UE, l’esecuzione di sentenze** che riconoscono un diritto al risarcimento dei danni in relazione a contratti o transazioni su cui abbiano inciso le misure restrittive unionali nei confronti della Russia, di cui all’articolo 11 *bis*, paragrafo 1, del Regolamento 833. Il divieto si applica anche a chi collabori a tale esecuzione, ovvero a soggetti che abbiano la proprietà o il controllo dei soggetti che tentano di ottenere l’esecuzione delle sentenze o che collaborano a tale esecuzione, ad eccezione di avvocati e magistrati;
- **introduzione del divieto di effettuare operazioni con soggetti che sfruttano diritti di proprietà intellettuale unionali.** In particolare, il novello articolo 5 *vicies bis* del Regolamento 833 vieta le operazioni con entità elencate nel nuovo Allegato LVI le quali, in forza della normativa russa, sfruttino senza consenso diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica stabilita nell’UE o una sua controllata in Russia, posseduta o controllata da persone fisiche di uno Stato membro o da persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro. È altresì previsto un obbligo di notifica dello sfruttamento illecito alle autorità competenti dello Stato membro;

⁸ Il divieto non si applica alle operazioni: (a) necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto siano concessi ai sensi del Regolamento 833; (b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro; e (c) strettamente necessarie per ottenere un risarcimento ai sensi degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* del Regolamento 833 e dell’articolo 11 *bis* del Regolamento 269.

⁹ Elencati nell’Allegato LV, parte A, e nell’Allegato LV, parte B, del Regolamento 833. Sono previste eccezioni per operazioni, ove non altrimenti vietate, relative a prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari consentiti, all’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari nell’UE e al riconoscimento o all’esecuzione di decisioni rese in uno Stato membro, nonché al recupero dei danni ai sensi degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* del Regolamento 833 e dell’articolo 11 *bis* del Regolamento 269.

- **introduzione di nuove eccezioni al divieto di effettuare operazioni** con banche elencate nell'Allegato XIV del Regolamento 833 o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una banca che figura nell'elenco di cui all'Allegato XIV. Tale divieto non si applica alle operazioni:
 - necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'Allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;
 - strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
 - necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia;
- **estensione del divieto di fornitura di servizi** a società russe o stabilite in Russia e al governo russo ai sensi dell'articolo 5 *quindecies*, mediante l'inserimento dei servizi di sicurezza gestiti¹⁰, la cui prestazione è vietata a partire dal 25 maggio 2026. È altresì introdotta un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi non espressamente indicati nel Regolamento 833 al governo russo, laddove tali servizi siano strettamente necessari al funzionamento di rappresentanze consolari o diplomatiche russe situate in uno Stato membro;
- **ampliamento del divieto di accettare finanziamenti dalla Russia**, esteso anche a istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, ONG, organismi pubblici, imprese dei settori industriale e commerciale che svolgono attività di ricerca e innovazione, nonché alle persone fisiche ad essi associate;

¹⁰ Per “servizio di sicurezza gestito” si intende un servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cybersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, *audit* di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all'assistenza tecnica (articolo 1, lettera z *terdecies* del Regolamento 833 che richiama la definizione di cui all'articolo 2, numero 14 *bis*) del Regolamento (UE) 2019/881).

- **ampliamento dell’ambito soggettivo del divieto di soddisfare richieste derivanti da contratti o transazioni (“no claims clause”),** su cui abbiano inciso le misure restrittive unionali. Tale divieto viene esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche di Paesi terzi (diversi dalla Russia e dai Paesi *partner*) che vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi in violazione dei divieti del Regolamento 833 a soggetti elencati negli Allegati di tale Regolamento e soggetti da questi detenuti per oltre il 50%, a qualsiasi soggetto russo o a qualsiasi soggetto che agisca per tramite o per conto dei predetti soggetti;
- **estensione del diritto al risarcimento dei danni,** mediante la modifica degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* del Regolamento 833, con estensione della possibilità di ottenere il risarcimento anche per danni derivanti da tentativi di esecuzione, in Paesi terzi diversi dalla Russia, di sentenze o decisioni russe funzionali all’esecuzione di decisioni sfavorevoli ottenute nell’ambito dell’azione principale¹¹;
- **introduzione di un meccanismo di “anti-suit injunction”,** ai sensi del novello articolo 11 *quater bis* del Regolamento 833, che consente agli operatori unionali di ottenere dinanzi al giudice competente di uno Stato membro un provvedimento monitorio che ingiunga alla controparte russa di astenersi dall’avviare o di desistere da procedimenti avviati dinanzi a organi giurisdizionali russi in violazione di clausole di competenza esclusiva o compromissorie. L’inosservanza di tale provvedimento monitorio comporta, sanzioni pecuniarie proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe derivare dall’inosservanza dell’ingiunzione;
- **estensione della competenza del giudice unionale,** prevedendo che, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’UE o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi degli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater bis* o 11 *sexies*, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.

3. Settore finanziario

Anche con il “ventesimo pacchetto” sanzionatorio, l’UE conferma il crescente ricorso a misure restrittive mirate al settore finanziario, segnando un significativo salto di qualità nel contrasto dei canali finanziari e di pagamento alternativi utilizzati dalla Russia.

¹¹ In linea con il Regolamento 833, l’articolo 11 *bis* del Regolamento 269 è stato modificato per prevedere, oltre al diritto al risarcimento per i danni derivanti dall’azione intentata in un Paese terzo, un nuovo paragrafo 2 che estende la tutela anche ai danni derivanti da provvedimenti/sentenze/atti di *enforcement* emessi in un paese terzo diverso dalla Russia per dare esecuzione alla decisione resa nella causa estera.

In particolare, l'articolo 5 *ter bis* del Regolamento 833 è stato modificato includendo, nell'Allegato LIII, il rublo digitale e la cripto-attività "RUBx" tra gli strumenti della banca centrale oggetto del divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione, nonché del divieto di sostenerne lo sviluppo. Si tratta di una misura preventiva motivata dalla circostanza che tra gli obiettivi del progetto del rublo digitale – ancora in fase preparatoria – vi è quello di offrire alle persone russe un sistema di pagamento al riparo dagli effetti delle misure restrittive. Il divieto relativo al rublo digitale e a RUBx si applica a decorrere dal 24 maggio 2026.

Il novello articolo 5 *ter ter* del Regolamento 833 introduce, inoltre, un divieto generalizzato di effettuare operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che prestino servizi di cripto-attività o costituiscano piattaforme tramite cui possano essere scambiate o trasferite cripto-attività. Tale misura mira a superare i limiti dell'approccio fondato sull'inserimento in elenco di singoli prestatori, considerato che le attività in oggetto tendono a essere trasferite a nuove entità per aggirare le conseguenze della designazione. Il divieto si applica a decorrere dal 24 maggio 2026; sono previste esenzioni per le rappresentanze diplomatiche e consolari e per i cittadini UE residenti in Russia prima del 24 febbraio 2022, nonché deroghe autorizzative per le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento dalla Russia.

4. Bielorussia

Nell'ambito del "ventesimo pacchetto", l'UE ha altresì ampliato le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia, mediante la modifica del Regolamento 765.

In particolare, le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia (sulla falsariga di quelle nei confronti della Federazione russa) includono, tra le altre:

- **estensione delle misure soggettive di congelamento dei beni e di divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche**, di cui all'Allegato I del Regolamento 765 a 3 nuove entità (tra cui una cinese);
- **misure relative all'esportazione e al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia**, mediante l'introduzione di nuovi beni e tecnologie agli Allegati XVIII (includendo prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali) e XIX (includendo preparazioni lubrificanti) al Regolamento 765. Il ventesimo pacchetto introduce le seguenti modifiche: (i) una *grandfathering clause* per taluni beni introdotti all'Allegato XVIII, che consente l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori; (ii) una nuova deroga soggetta ad autorizzazione per il transito attraverso il territorio della Bielorussia di lubrificanti ad alte prestazioni esportati dall'Ungheria e destinati all'Azerbaijan;

- **altre misure relative all'esportazione**, relative ai beni a duplice uso e ai beni e tecnologie dell'Allegato V *bis* che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. In particolare, il ventesimo pacchetto: (i) amplia i beni e le tecnologie di cui all'Allegato V *bis* (incluso vetreria da laboratorio e taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi); e (ii) riformula l'ipotesi di deroga autorizzativa relativa alla circostanza in cui i beni a duplice uso e i beni e tecnologie di cui all'Allegato V *bis* siano destinati alla garanzia della cybersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche in Bielorussia, precisando che queste ultime devono essere di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;
- **ampliamento dei servizi la cui prestazione è vietata**, mediante l'introduzione: (i) del divieto, operante dal 25 maggio 2026, di prestazione di servizi di sicurezza gestiti¹² alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, o a soggetti che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione; (ii) del divieto di prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia. È prevista una *grandfathering clause* per i servizi turistici: il divieto non si applica all'esecuzione fino al 25 giugno 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori. È altresì introdotta un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi non espressamente indicati nel Regolamento 764 al governo bielorusso, laddove tali servizi siano strettamente necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorussia situate in uno Stato membro;
- **deroga ai divieti relativi alle importazioni**, attraverso l'ampliamento dei beni di cui all'Allegato XXVII (incluso beni quali determinate materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate) e l'introduzione di una *grandfathering clause* per alcuni di tali beni, che consente l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori;

¹² Per la definizione di “servizio di sicurezza gestito” si rinvia alla nota n. 20.

- **nuovi divieti in ambito finanziario**, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 1 *septuaginta sexies* del Regolamento 765, il quale vieta di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nel nuovo Allegato XXXIV, ovvero di sostenerne lo sviluppo. L'Allegato XXXIV include, a decorrere dal 24 maggio 2026, il rublo bielorusso digitale. La misura si inserisce nel contesto dell'introduzione, da parte della banca nazionale bielorusa, del rublo digitale, progettato, tra l'altro, per fornire un sistema di pagamento che protegga i cittadini bielorusi dagli effetti delle misure restrittive;
- **altri divieti in ambito finanziario**, mediante l'introduzione del nuovo articolo 1 *septuaginta octies* del Regolamento 765, il quale vieta, a partire dal 24 maggio 2026 le operazioni, dirette o indirette, con prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti in Bielorussia o con piattaforme decentralizzate stabilite in Bielorussia che consentono lo scambio o il trasferimento di cripto-attività. Sono previste eccezioni per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione, degli Stati membri e dei Paesi *partner* in Bielorussia nonché per i cittadini di uno Stato membro residenti in Bielorussia prima del 24 febbraio 2022;
- **introduzione di una deroga al divieto di effettuare operazioni** con le banche elencate nell'Allegato XV, relativa a: (i) operazioni necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle entità dell'Allegato XV, in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026; (ii) operazioni strettamente necessarie per il pagamento di onorari professionali ragionevoli o per il rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; e (iii) operazioni necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia;
- **ampliamento dell'ambito soggettivo del divieto di soddisfare richieste derivanti da contratti o transazioni (“no claims clause”)** su cui abbiano inciso le misure restrittive unionali. Tale divieto viene esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche di Paesi terzi (diversi dalla Bielorussia e dai Paesi *partner*) che vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi in violazione dei divieti del Regolamento 765;

- **estensione del diritto al risarcimento dei danni**, mediante la modifica dell'articolo 8 *nonies* del Regolamento 765, il quale ora prevede la possibilità di ottenere il risarcimento anche nei confronti di soggetti che tentino di ottenere l'esecuzione, in Paesi terzi diversi dalla Bielorussia, di sentenze che accolgono le richieste fondate su contratti interessati dalle misure restrittive UE. Il divieto si applica anche a chi collabori a tale esecuzione, ovvero a soggetti che abbiano la proprietà o il controllo dei soggetti che tentano di ottenere l'esecuzione delle sentenze o che collaborano a tale esecuzione, ad eccezione di avvocati, magistrati e dei soggetti già destinatari delle decisioni;
- **introduzione del divieto di effettuare operazioni con soggetti¹³ che tentino di dare esecuzione a sentenze**, al di fuori dell'Unione, fondate su richieste relative a contratti interessati dalle misure restrittive UE, nonché con le persone che le possiedono o controllano. Sono previste eccezioni per le operazioni necessarie all'acquisto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per l'accesso a procedimenti giudiziari o arbitrari negli Stati membri e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del divieto in oggetto.

¹³ Elencati nell'Allegato XXXIII.

Focus Team Corporate Compliance & Investigations

Il Focus Team è una costellazione di competenze in ambito penale, societario, compliance, lavoro e *privacy* a cui si aggiungono le risorse dedicate e la tecnologia di *e-discovery* del nostro team di *beLab*.

Alessandro De Nicola
Legal Risk, Compliance & Investigations

Giuseppe Manzo
Societario

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Vittorio Pomarici
Lavoro

Vincenzo Dell'Osso
Legal Risk, Compliance & Investigations

Giuseppe Rumi
Regolamentare

Andrea Savigliano
Regolamentare

Francesco Sbisà
Penale

Michela Maccarini
beLab

Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su *public international law* ed *economic diplomacy*.

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Ziad Bahaa Eldin
Bancario e Finanziario

Riccardo Bordi
Societario

Michele Saponaro
Societario

Manlio Frigo
Arte e beni culturali

Stefano Simontacchi
Fiscale

Massimo Merola
Diritto dell'Unione Europea e Antitrust